



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2018 ANNO III N.6.

Vincenzo Tomeo: un'eredità



2018 ANNO III NUMERO 6

di Bruno Bilotta pp. 121-138 articolo rivisto



Società e diritti - rivista elettronica anno 2018, III, n.6

VINCENZO TOMEO: UN'EREDITÀ

di Bruno Bilotta

Abstract

Thirty years after the death of Vincenzo Tomeo, the Author proposes a scientific evaluation of the development of the thought of this Master of Sociology of Law with some personal memories. His scientific work, which is almost entirely focused on an innovative and original view of social conflict, is above all a legacy of highest scientific and human value.

Key words: Tomeo, Conflict, Judge, Hermeneutic

Riassunto

A trent'anni dalla morte di Vincenzo Tomeo si propone un ricordo scientifico dello sviluppo del pensiero del Maestro della sociologia giuridica unito a qualche ricordo personale. I suoi lavori scientifici, incentrati quasi tutti in una proposta innovativa ed unica del conflitto sociale costituiscono per noi soprattutto un lascito di altissimo valore scientifico ed umano

Parole chiave: Tomeo, Ricordo, Conflitto, Giudice, Interpretare.

Parole chiave: Tomeo, Conflitto, Giudice, Ermeneutica.

Autore: Bruno Bilotta Professore Ordinario di Sociologia Giuridica, della Devianza e del Mutamento Sociale nell'Università "Magna Græcia"

Articolo ricevuto il 13 marzo 2018 approvato il 15 maggio 2018.

1. Un ricordo

È trascorso quasi un trentennio dalla prematura e dolorosa scomparsa di Vincenzo Tomeo. In questo non breve arco di tempo il pensiero e l'attività di Vincenzo Tomeo sono stati più volte ricordati ed analizzati; alcune delle sue opere, tra cui la più importante *“Il diritto come struttura del conflitto”*, sono state ripubblicate a presente e futura memoria. Da quella tragica data, 13 marzo del 1990, molte cose sono cambiate nel mondo della “sua” università, quella per cui ha speso interamente la sua vita, senza mai risparmiarsi e senza mai abbandonare il campo neanche quando le forze tendevano a declinare, in un volgere di tempo brevissimo che non è riuscito a fiaccare il suo pensiero, sempre vigile sino alla fine.

Chi lo ricorda anche negli ultimi mesi della sua vita mantiene il ricordo di un uomo estremamente ricercato nell'aspetto come anche nel pensiero, pronto a dare consigli ai suoi numerosissimi allievi, studenti e studiosi, così come ha dato per tutto il trentennio in cui il suo insegnamento è stato vivo ed attivo.

Oggi che la “sua” materia, quella sociologia del diritto, per cui sin da giovane studioso si è speso ed ha speso le sue migliori energie intellettuali, vive una stagione, a dire il vero non particolarmente breve né particolarmente mite, di crisi, così, d'altronde, come le altre discipline sociologiche e la sociologia tutta, è forse arrivato il tempo di fare un bilancio della sua eredità, di ciò che resta della sua dottrina e della sua maestria, e soprattutto di ciò che resta del suo pensiero scientifico.

A noi a cui è toccata la sorte infelice, e particolarmente crudele, di perdere il maestro e la sua guida in un momento della propria vita scientifica, ed anche accademica, in cui la presenza del maestro si sarebbe potuta protrarre per ancora lunghissimi anni, è toccata la sorte ancora più infelice ma esaltante di dover tenere vivo il pensiero dell'Autore. È un compito che ci siamo assunti consapevoli della sua gravità e della considerazione che l'emozione ed il senso della tragedia avrebbero potuto alterare il percorso del ricordo stesso e della ricostruzione del suo pensiero, ed altrettanto consapevoli che saremmo potuti cadere nella retorica e nel rimpianto a scapito della lucidità e della onestà del giudizio.

Siamo certi, forse oggi ancor più di ieri, ma anche ieri lo eravamo, di essere riusciti a mantenere la freddezza necessaria a ripercorrere il pensiero dell'Autore senza mai aggiungere una briciola di un qualcosa che avrebbe potuto alterare l'intero percorso del suo pensiero; l'ho già scritto in un'altra circostanza e qui mi piace ribadirlo: la soggezione che mi ha legato al Maestro pur nell'affabilità e nella dimestichezza personale, la consapevolezza di una mia inadeguatezza rispetto all'uomo e al suo magistero, il rossore che mi ha sempre pervaso nel solo sfiorare le pagine dei suoi volumi e la certezza che anche solo sfiorandole avrei potuto alterare, involontariamente, non il senso di una frase o di un'espressione, che sarebbe imperdonabile, ma anche solo una punteggiatura di cui Tomeo era custode particolarmente geloso quanto rigoroso, mi hanno trattenuto nella riflessione e nell'incertezza¹. Lo confesso, sono ricorso ad un metodo efficace quanto antico, quello che proprio Vincenzo Tomeo mi ha e ci ha insegnato: ho fatto parlare direttamente l'Autore attraverso le sue parole, celando il più

¹ V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto. Un'analisi sociologica*, nuova edizione con un saggio introduttivo di B.M.Bilotta, “A mò di prefazione”, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pag.5.

possibile le mie, conscio che le mie sarebbero state inadeguate oltrech  inutili di fronte alla grandezza di quelle dell'Autore, pensate e pesate con la bilancia dell'orafo pi  esigente, pi  onesto e pi  talentuoso.

  stato questo il suo metodo adottato nel dialogare con i suoi autori preferiti ed anche con quelli meno graditi, quello di rispettarne il pensiero attraverso la citazione diretta delle parole stesse dell'autore, s  che il lettore potesse rendersi conto immediatamente dell'onest  del dialogo. Un metodo quello di dialogare con ciascuno degli autori assolutamente rigoroso, che lo ha sempre contraddistinto e che   riuscito a trasmettere ai suoi allievi.

Lo crediamo, fermamente, di essere stati onesti e rigorosi per come il Maestro avrebbe preteso e richiesto.

Nulla pi  che in linea con il suo insegnamento ed il suo esempio che   stato anche quello di trasmettere

la capacit  di dialogare con i diversi autori, del passato e contemporanei, con cui si   cimentato, attraverso una sorprendente capacit  di analisi e di sintesi ed una ancora pi  profonda capacit  di penetrare i problemi nel loro risvolto essenziale; una capacit  di dialogare alla pari, senza mai trascendere a supponenza culturale, anzi semmai con una professione di modestia mai dichiarata e sempre presente nel dialogo con i suoi illustri interlocutori, un dialogo e talora una dialettica sottile, ma mai una polemica neanche pensata, con i suoi interlocutori:   questo il suo metodo per dominare il pensiero e il linguaggio degli autori e proprio per questo riesce in maniera straordinaria a discuterlo e utilizzarlo ai fini delle proprie proposte.

Nel ricordo personale talora prevale il ricordo rispetto allo scritto e forse, meglio, ricordo e scritto si intrecciano in maniera indissolubile: ho parlato e scritto recentemente di crisi della sociologia come scienza e di crisi della sociologia del diritto², Vincenzo Tomeo tutto questo lo aveva detto sintetizzando, come era sua abitudine, in una battuta, tagliente quanto amara, *la scienza   una balla*.

Crediamo veramente di credere che Vincenzo Tomeo non credesse nella scienza e nella scienza sociologica in particolare? No, per quanti sforzi possiamo fare non lo crediamo realmente; crediamo che questa frase rappresenti la sintesi di una delusione personale nei confronti di una universit  che non sentiva pi  come la "sua", e il suo pu  considerarsi un giudizio estensivo di un pensiero pi  generale in cui accanto ad uno o a tanti elementi di delusione, che certamente deve pur aver avuto, e per molti versi, ma non per tutti, ne siamo stati testimoni, questo giudizio deve essere stato il frutto di una meditazione profonda che va oltre la contingenza e la delusione personale, forte per quanto possa essere stata.

Crediamo che Tomeo debba aver fatto una sintesi di un percorso culturale iniziato parecchi decenni prima di aver pronunciato questa battuta lapidaria; ma gi  lo stesso Treves il padre fondatore della scienza sociologico-giuridica in Italia in una conversazione privata intercorsa con chi scrive aveva manifestato le stesse perplessit  e le stesse certezze affermando che *la sociologia del diritto   una materia subacquea*. Tra il maestro e il suo primo allievo anche in questo, pur con le differenze che intercorrono, vi   identit  di vedute: entrambi credono che la sociologia del diritto sia una scienza, se, ed   il nostro pensiero, possiamo estendere alla sociologia del diritto la frase pronunciata da Tomeo in riferimento alla scienza in generale.

² Al riguardo rimando al mio capitolo "Per una sociologia dei Conflitti: una proposta" in *Elementi di Sociologia dei Conflitti*, a cura di B.M. Bilotta, Wolters-Kluwer, Milano-Padova 2017

Prima di formulare un giudizio sull'eredità culturale che il suo pensiero ci trasmette, ammesso che lo vogliamo veramente tracciare, ripercorriamo il pensiero di Vincenzo Tomeo per grandi tematiche, sì da fornire una sintesi necessariamente stringata ma indicativa dei principali percorsi scientifici cui l'Autore si è dedicato nel corso della sua vita.

2. *Un percorso*

L'attività scientifica di Vincenzo Tomeo si rivolge prevalentemente a tre grandi tematiche: la sociologia politica ed elettorale; i giudici e l'amministrazione della giustizia; la discussione delle teorie funzionalistiche e conflittualistiche e il loro superamento in una teoria di sintesi, cui è collegata anche la tematica della devianza con una proposta originale e d'avanguardia, tra le quali l'ultima, cui ha dedicato maggiore spazio culturale e un più profondo sforzo innovativo, lo pone come uno degli interpreti più originali ed apprezzati nel panorama socio- giuridico internazionale.

Il primo volume di Tomeo (*Mutamento sociale e Scelta politica*³) è frutto di una lunga maturazione (circa un decennio) acquisita, oltre che con la vicinanza scientifica a Renato Treves, con l'impegno quotidiano presso l'Ufficio Studi della Provincia di Milano; un'esperienza, questa, che lascerà traccia profonda nelle sue scelte e nel suo «mestiere» di sociologo, un mestiere acquisito sul campo, insieme ad una solidissima base di studi teorici.

Il risultato di questo laboriosissimo decennio di costante applicazione pratica e di acquisizioni teoriche è un lavoro esemplare e considerato a lungo uno dei più validi contributi allo studio della sociologia elettorale. Questo lavoro si colloca a metà strada tra una proposta di sociologia politica ed una di sociologia del diritto, ma, a tutti gli effetti, deve essere considerato un contributo originale più vicino alla sociologia giuridica, in quanto l'indagine, in esso contenuta, è connessa ad uno studio sul mutamento sociale e si propone di «apportare un contributo teorico e metodologico all'analisi dei rapporti tra quest'ultimo e il comportamento elettorale»⁴.

Rileva, preliminarmente, Tomeo che gli studi di sociologia elettorale costituivano all'epoca una materia piuttosto sfuggente e di non facile definizione, priva, in primo luogo, di fondamenti teorici aggiornati; una manchevolezza, questa, ancora più evidente per chi non intendesse limitarsi né ad una analisi statistica dei fattori condizionanti la scelta degli elettori, né ad una semplice narrazione storica di vicende elettorali. Ed è da questa revisione dei fondamenti teorici e metodologici dell'indagine sociologica del voto che prendono le mosse il lavoro e la proposta di Tomeo, che procede su tre diverse direzioni d'indagine: gli studi ecologici e comparativi; lo studio del processo con cui si forma negli elettori la decisione di voto; lo studio delle elezioni come processo globale.

Per l'Autore è indispensabile porre l'accento e focalizzare l'analisi proprio su quest'ultimo processo, in quanto «il comportamento degli elettori non può essere considerato isolatamente come diretto risultato della struttura della popolazione alla quale essi appartengono», ma deve essere esaminato come manifestazione di un

³ V. Tomeo, *Mutamento Sociale e Scelta Politica*, Giuffrè, Milano 1967.

⁴ V. Tomeo, *Mutamento Sociale e Scelta Politica*, cit. Prefazione.

orientamento politico, vale a dire che deve essere osservato nel contesto del sistema politico in cui vive una determinata popolazione»⁵.

In buona sostanza, osserva Tomeo -ed è questo un momento anticipatore degli studi sul condizionamento dei comportamenti sviluppatasi in misura notevole negli anni settanta e ottanta- la votazione popolare può essere considerata come un momento ratificatorio dell'intero processo politico ed elettorale, in quanto il corpo elettorale conserva, sia pure in gradi diversi a seconda del sistema politico vigente, una posizione sostanzialmente subalterna, risultando condizionato non soltanto dalla struttura della popolazione ma anche, e soprattutto, dalla posizione e dai rapporti dei soggetti all'interno del sistema e del processo di decisione politica.

Per una corretta e globale comprensione del fenomeno in esame, è necessario collocare la partecipazione e l'atto del voto nel contesto del sistema sociale e di quel particolare sottosistema di relazioni istituzionali che è il sistema politico⁶.

Per Tomeo, le procedure elettorali non sono da considerarsi una scelta, almeno nel senso letterale del termine, in quanto questa presupporrebbe che i titolari della scelta siano spettatori autonomi del sistema istituzionale che elabora quelle proposte mentre questi ne sono soltanto partecipi ed in parte dominati. L'elezione si trasforma, dunque, in una manifestazione di consenso o di dissenso verso «fini e mezzi elaborati dal sistema politico nel suo complesso, e la «scelta» è da intendersi come adesione «verso il sistema e verso quei determinati gruppi che, nel suo ambito, riescono a coniugare il raggiungimento degli scopi generali con le posizioni dominanti e gli interessi stabiliti».

La conclusione è che il processo di decisione politica risiede in gran parte al di fuori del momento elettorale, ed, anzi, questo non è che l'elemento sanzionatorio finale dell'intero processo, «ma, proprio per questo, è un elemento essenziale che assicura, attraverso il plebiscito di conformità, una (relativa) stabilità al sistema politico come tale. Da questo punto di vista, la votazione popolare assume significato nel conflitto fra le *élites* dirigenti e le *élites* subalterne e nel conflitto che al primo si ricollega, fra i diversi strati della popolazione, specie nel momento in cui l'emergere di nuovi strati sociali tende a rompere un equilibrio precedente»⁷.

Ne consegue che l'ottica di studio e di analisi del comportamento elettorale risulta ribaltata, bisogna indagare «il momento sanzionatorio del processo di decisione politica, valutare i modi e misurare i gradi del condizionamento a cui i soggetti che partecipano alla votazione popolare sono sottoposti». Per raggiungere questo risultato, è necessario valutare preliminarmente tutte le variabili che sono parte del processo di decisione politica e che ne costituiscono anche i fattori condizionanti: il sistema istituzionale nelle sue strutture formali e non formali; la popolazione nella sua composizione e nella sua struttura; i modelli ideologico-culturali che ineriscono al sistema e alla popolazione.

Proprio in questo consiste l'originalità e l'attualità del lavoro di Tomeo, non solo e non tanto per aver utilizzato l'analisi sociologica di queste variabili come un momento necessariamente unitario per procedere all'esame dei modelli e dei comportamenti elettorali, quanto per aver applicato questo principio generale «assai spesso dimenticato negli studi elettorali». Infatti Tomeo si attiene rigorosamente a questa metodologia da lui stesso «riscoperta», che lo porta ad affermare che gli elettori non sono considerati come soggetti primari del processo

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ivi*, pag. 34

⁷ *Ivi*, pag.35.

decisionale, questo ruolo è, invece, assunto dai partiti in quanto *élites* organizzate, costituendo gli elettori «un supporto, necessario ma subalterno, di consenso e di partecipazione». Se il fattore istituzionale (inteso sia come modello strutturale sia come *élites* organizzate) rappresenta la variabile più importante dell'intero processo elettorale, l'indagine deve necessariamente partire dall'analisi della popolazione che del fattore istituzionale è l'indispensabile supporto (meglio, per usare le parole di Tomeo, il supporto di consenso alle *élites*), sotto due differenti aspetti: «come soggetto e misura del mutamento sociale» e come «corpo elettorale». Nel primo aspetto la popolazione viene esaminata nel suo complesso e nelle sue variazioni; nel secondo aspetto è vista attraverso i dati del comportamento, ossia i risultati delle elezioni.

Tomeo analizza preliminarmente, in dettaglio, la struttura demografica della Provincia di Milano nel ventennio considerato, tutti gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, evidenziandone lo sviluppo, il suo movimento naturale e quello migratorio; successivamente si dedica all'analisi delle variabili interne: i mutamenti nella distribuzione per classi e per grandi gruppi d'età, in particolare relativa all'età di lavoro e di voto; i mutamenti nella distribuzione della popolazione attiva per settori economici; i mutamenti intervenuti relativamente agli addetti nell'industria e nel settore terziario secondo unità locali, la dislocazione territoriale e il rapporto tra addetti nei due settori e popolazione residente. Segue l'analisi delle dimensioni elettorali dei partiti con l'analisi delle variabili a queste connesse, mutamento della massa elettorale, ruolo dell'elettorato provinciale e cittadino, indici di evoluzione e indici di originalità nei confronti dei dati nazionali e l'analisi dei caratteri di affinità e di diversificazione con le dimensioni nazionali. Conclude l'analisi dei dati la situazione dei partiti nei comuni e una approfondita indagine sul rapporto tra la struttura della popolazione e la base elettorale dei singoli partiti, che costituisce l'elemento di collegamento già dichiarato come finalità dell'intero lavoro.

La conclusione, afferma Tomeo, deve essere valutata in un contesto più generale di confronto e di omogeneità con i dati nazionali, in quanto «i risultati della ricerca superano chiaramente i limiti dello studio di un caso (peraltro rilevante per caratteri e circostanze)» e d'altronde questo confronto è stato una costante nel corso dell'indagine. L'analisi della struttura e della popolazione e delle sue variazioni (che ha costituito la parte più corposa dello studio insieme a quella connessa con l'indagine sulla base elettorale dei partiti) suggerisce a Tomeo una conclusione sicura: le variazioni nella struttura della popolazione costituiscono un sintomo e una condizione ad un tempo del mutamento sociale. Ma il mutamento sociale non si trasferisce, che solo in parte (e minima), sul comportamento elettorale: la stabilità è più forte del mutamento; vi è quindi «una riprova del profondo conservatorismo delle masse e della loro fondamentale adesione al potere, che consentì in passato alle *élites* dominanti di usare del suffragio universale per fini di conservazione e che si alimenta oggi dei diffusi desideri di stabilità e di conforto materiale»⁸.

In sintesi, «la posizione della massa indifferenziata degli elettori consente generalmente al corpo elettorale l'espressione di un voto di conformità e in sostanza un atto ratificatorio di decisioni già formulate e alle quali esso partecipa soltanto indirettamente»⁹.

⁸ Ivi, pag. 333.

⁹ Ivi, pag. 342.

Il Giudice sullo schermo è il secondo volume di Tomeo, frutto di una lunga ricerca che si è svolta tra il 1967 e il 1971 e realizzata nell'ambito di un più vasto programma di indagine sociologica promossa e organizzata, a partire dal 1962, nell'ambito delle attività del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale sul tema de *L'amministrazione della giustizia e la società italiana in trasformazione*, e affidata nei diversi settori a noti specialisti che hanno diretto le ricerche di gruppo. Non si tratta di una ricerca su alcuni prodotti di comunicazione di massa o sull'opinione pubblica (pur se non mancano spunti in questo senso) bensì, e in questo consiste il pregio e l'originalità dell'opera, nel tentativo, felicemente riuscito, di analizzare l'atteggiamento del pubblico di fronte alle norme, in particolare a quelle giuridiche, sotto il duplice aspetto dei «significati che i destinatari delle norme attribuiscono alle norme stesse e agli atti di coloro che attendono alla loro applicazione»; sotto questo duplice profilo sono dall'Autore valutati «attraverso i modi con cui sono rappresentati e proposti al pubblico e da quest'ultimo accolti e recepiti»¹⁰.

L'indagine prende le mosse dall'uscita di un film che riscosse un notevole consenso di pubblico e di critica, *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* di Elio Petri del 1969, in cui il giudice e l'apparato della giustizia facevano da sfondo a una vicenda delittuosa. Tra il 1971 e il 1972 giudice e apparati giudiziari diventano protagonisti di una serie di film, iniziata con *Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica* di Damiano Damiani¹¹, una serie apparsa sugli schermi dopo un ventennio di scarso interesse per questo genere, che comunque anche in precedenza non presentava larga diffusione. Tomeo indaga preliminarmente sulle cause di questa «moda» improvvisa e sulle ragioni della mancata produzione di questo genere di film negli anni precedenti, e non può non rilevare in primo luogo la coincidenza dell'uscita di questo genere cinematografico con il dibattito, all'epoca assai diffuso, sulle tematiche giudiziarie in generale e sulla figura e l'attività del giudice in particolare. La vera ragione dello scarso interesse mostrato per lungo tempo dalla cinematografia verso questo tipo di dibattito va ricercata, secondo l'Autore, in molteplici considerazioni, prima fra tutte la «notevole difficoltà di rappresentazione e di espressione del conflitto sociale vissuto attraverso l'esperienza di una condizione personale così specifica, ma anche così isolata, come quella del giudice»¹².

Una difficoltà sicuramente collegata a una mentalità tipicamente italiana, a giudizio di Tomeo, secondo la quale «il rapporto fra il cittadino e la legge assume i caratteri dell'indifferenza, dell'irrisione o più realisticamente del timore», a differenza che in altri paesi (specialmente in America) dove la produzione e il successo di questo genere di film prova esattamente il contrario. Ma anche un'altra ragione, collegata alla prima, è alla base dello scarso interesse dimostrato in precedenza verso questi film e della loro improvvisa popolarità e risiede nel tipo e nel modo dell'interesse che si riesce a suscitare nello spettatore a proposito della figura del giudice. Questo interesse deve essere evidenziato

¹⁰ V. Tomeo, *Il giudice sullo schermo Magistratura e polizia nel cinema italiano*, Bari, Laterza 1973, Prefazione, pag. VII.

¹¹ Gli altri film di questa serie sono: *Detenuto in attesa di giudizio* di Nanni Loy - Italia 1971; *L'istruttoria è chiusa: dimentichi* di Damiano Damiani - Italia 1971; *In nome del popolo italiano* di Dino Risi - Italia 1971; *Imputazione di omicidio per uno studente* di Mauro Bolognini - Italia 1971; *Il vero e il falso* di Eriprando Visconti - Italia 1971; *La polizia ringrazia* di Stefano Vanzina - Italia Germania -1972 ; *La violenza quinto potere* di Florestano Vancini - Italia 1972; *Abuso di potere* di Camilla Bazzoni - Italia Francia Germania -1972 ; *Girolimoni il mostro* di Roma di Damiano Damiani - Italia 1972 . A questa serie, pur se di molti anni precedente, va aggiunto il celeberrimo *Divorzio all'italiana* di Pietro Germi - Italia 1962.

¹² Ivi, pag. 26

«nel conflitto di coscienza del magistrato, spettatore e giudice degli altri, quando sente e percepisce la propria inadeguatezza funzionale a fare giustizia».

La ragione di fondo, che sottostà a queste ora esposte, e che è alla base di una sorta di «autocensura» dei produttori e dei registi di questo genere di rappresentazioni cinematografiche, è l'isolamento sociale dei magistrati, all'epoca, «la loro creduta o pretesa intangibilità, la distanza psicologica e culturale rispetto al cittadino comune», oltre ad un atteggiamento culturale italiano diffuso di sfiducia nella «legge». Una sfiducia radicata nella fatalistica convinzione che la separazione tra chi detiene il potere e chi lo subisce è un dato sociale scontato, altrettanto come quello per il quale la legge è «lo strumento del controllo da parte della classe dominante di cui è l'emanazione», e sostanzialmente in una convinzione più occulta ma altrettanto forte che vede nella legge «una pura e semplice emanazione del potere», rispetto alla quale possono mutare le componenti ma non il rapporto di «dominazione».

Come infrangere questa sfiducia? -si chiede Tomeo-: i modi possibili sono stati in passato soltanto due, o riducendo il giudice a una figura caricaturale giocosa, a una macchietta, o a una figura «eroica»; il nuovo filone cinematografico qui esaminato ha dimostrato l'inadeguatezza della prima proposta e accanto alla seconda ne ha suggerito un'altra, quella del giudice «problematico».

Tomeo, con la tecnica dell'intervista attraverso questionari, ha evidenziato e legittimato questa nuova rappresentazione della realtà giudiziaria. I caratteri personali del giudice sono stati posti dalla stragrande maggioranza degli spettatori intervistati alla base del comportamento «problematico» del giudice, ma riconosce una analoga percentuale di spettatori che i problemi del giudice non sono tipici della sua professione ma generali e inerenti a tutti i ruoli professionali. Non rileva, in buona sostanza, lo spettatore una crisi generale del giudice come figura istituzionale ma una «problematicità» del sistema più in generale; problematicità che comunque induce lo spettatore a schierarsi più con quel giudice che, riconoscendo i limiti del sistema, dichiara di voler rimanere al suo posto piuttosto che con quello che manifesta l'intenzione di abbandonare la carriera: questo dato è, per Tomeo, davvero «sorprendente»¹³.

E più in generale piuttosto «sorprendente» sembra a Tomeo il risultato complessivo dell'indagine, che porta a una contraddizione totale e insanabile: da un lato «la consapevolezza dell'ineguaglianza e della struttura di classe», dall'altro «l'aspettativa di giustizia sostanziale nei confronti di un giudice che è un prodotto di quella struttura».

Questa contraddizione sarebbe ulteriormente accresciuta se ci si limitasse all'analisi esteriore dei dati; da questi emerge inequivocabilmente che il pubblico predilige la figura del giudice eroe e scarta quella del giudice problematico ed anche che il pubblico aderisce ad una figura di giudice che interpreta l'autorità piuttosto che di quello che la rifiuta. La verità è, per Tomeo, diversa e più sociologicamente sottile e attiene più alle aspettative del pubblico piuttosto che ai suoi veri gusti e si riferisce a una figura di giudice «del tutto diversa, che non trova alcun fondamento nell'esperienza giuridica, ma che non può avere riscontro neppure nell'esperienza sociale di una realtà conflittuale», e cioè la negazione del tradizionale ruolo di autorità¹⁴.

¹³ *Ibid.* pag. 27.

¹⁴ *Ibid.* pag. 138.

Così intesa la figura del giudice sarebbe quella di un risolutore di conflitti non sulla base di un'applicazione di principi giuridici ma con un intervento diretto sui conflitti stessi; una figura di giudice che non esiste e non può esistere se non ammettendo un modo e un ruolo conflittuale della giustizia nel suo complesso. Quindi, l'aspettativa del pubblico si sostanzia nella richiesta di un'altra giustizia, «una sorta di ingenuo giusnaturalismo» che presupporrebbe un modello di giustizia diverso da quello esistente; ma per questa via non si riesce a soddisfare l'aspettativa desiderata.

È necessario chiedersi, a questo punto, se non sia la stessa figura e il ruolo stesso del giudice ad essere contraddittorio; la risposta, per Torneo, è sicuramente affermativa ed attribuisce questa contraddizione, e la crisi che ne consegue, all'acquisizione da parte del giudice di un ruolo apertamente politico: «se infatti pensiamo al giudice come a un ruolo dotato di potere formale, afferma Tomeo, cioè di autorità, esso fa parte per sua natura di un sistema di rapporti che chiamiamo politico. Come tale, il giudice gode di potere e svolge funzioni che sono sostanzialmente omogenee a quelle svolte in sedi diverse, ma contigue ai luoghi dove si esercita la funzione giudiziaria»¹⁵.

Posta in questi termini, riconosce Tomeo, l'indagine non perviene ad alcuna proposta di soluzione né potrebbe; sarebbe la conferma della aspettativa di un giudice diverso da quello reale, cioè l'aspettativa di un giudice risolutore del conflitto, ma sarebbe impossibile pervenire a questa soluzione «se non con la distruzione del ruolo o con la distruzione dell'assetto sociale su cui quel ruolo è fondato». Ed evidentemente Tomeo scarta questa soluzione radicale. È possibile, invece, cambiare alcuni «tratti» del giudice, «il giudice interprete della legge può e deve far luogo al giudice interprete del conflitto»; e interpretare il conflitto significa per Tomeo «tentare di svolgere una funzione riequilibratrice, e, in questo senso, dare giustizia vuol dire considerare primarie, in un rapporto antagonistico, le posizioni subalterne proprio perché subalterne».

Il diritto come struttura del conflitto è il titolo del volume di Tomeo più famoso e più originale, che si innesta in una tematica a cui l'Autore ha dedicato gran parte della sua vita di studioso e che si riflette in numerosi lavori; un libro, questo, che lo pone tra gli interpreti più rappresentativi nel panorama della sociologia giuridica internazionale contemporanea.

Le premesse di questo volume sono già ampiamente evidenziate nei suoi lavori precedenti, pur se questi altri hanno per oggetto tematiche parzialmente diverse e più specialistiche; questo, invece, rappresenta, il punto di arrivo di un percorso, tutto rigorosamente coerente, avviato sin dall'inizio della sua attività - e anche in questo non può non riconoscersi un ulteriore elemento di grandezza scientifica dell'Autore, l'aver voluto, al culmine della sua attività, costruire una propria «teoria» del fenomeno socio-giuridico.

Nell'analisi di questo lavoro, e di tutti gli altri contributi connessi a questa tematica, è doverosa la premessa di una sua scelta verso quelle teorie che interpretano il mondo in maniera conflittuale. Ma non è difficile scorgere nell'utilizzazione dei termini e del modello del conflitto da parte di Tomeo un suo proprio significato, assai diverso da quello che tutte le teorie del conflitto, sia quelle classiche che quelle attuali, ci trasmettono. Il conflitto per Tomeo non è l'espressione della lotta di classe pura e semplice

¹⁵ Ibid. pag. 140.

o della lotta di potere di classi o di gruppi sociali contrapposti ma rappresenta il modo stesso con cui gli individui (certo non singolarmente intesi) si presentano sulla scena sociale. In una parola, il conflitto è qui inteso come la rappresentazione stessa della scena sociale e, per altro verso, il modo con cui gli attori sociali si propongono. Pertanto il problema più importante, per l'Autore, non sta «nell'individuare una relazione costante tra struttura e funzione del diritto, ma piuttosto nel ricercare il rapporto tra diritto e conflitto» e per meglio specificare «nel riscoprire il rapporto tra possesso (e uso) del potere e uso del diritto e la relazione tra diritto e conflitto sociale nella loro realtà più immediata e quotidiana»¹⁶.

Fatta questa premessa, che è anche una parziale conclusione cui perviene l'Autore, ma che comunque è e rimane una premessa di fondo da cui parte e si innesta tutta l'analisi, Tomeo discute le diverse proposte teoriche che si sono succedute nell'ultimo trentennio, in particolare la proposta funzionalistica, che a far data dai primi anni '60 del secolo scorso, si è proposta come corrente maggioritaria nell'ambito delle teorie sociologiche per poi perdere questa primazia a partire dalla metà degli anni '90.

Tomeo non nega che la prospettiva funzionalistica, e in particolare il modello parsonsiano, al di là delle critiche e dei rilievi cui è stata sottoposta, abbia raggiunto come primo obiettivo quello di costruire una analisi sociologica autonoma rispetto allo studio della struttura formale della norma, appannaggio esclusivo, fino ad allora, dei giuristi, e con esso compatibile. La connessione struttura-funzione e la collocazione del diritto all'interno di questa formula è stata decisiva, a giudizio di Tomeo, nel «porre termine ai tentativi infruttuosi della sociologia di pervenire all'analisi dei fenomeni giuridici»¹⁷. Anche la collocazione sub-sistematica del diritto operata da Parsons è fortemente apprezzata da Tomeo per almeno due motivi; per un verso perché incardinando il sotto-sistema giuridico nella struttura generale del sistema sociale attribuisce a questo «un fondamento incomparabile rispetto ad altre dottrine sociologiche», dall'altro perché conferma il carattere dipendente del diritto rispetto al sistema sociale e conferma, quindi, il suo carattere di «prodotto della società alla quale, da ultimo il diritto, come ogni altro prodotto culturale, ritorna e deve ritornare»¹⁸.

Ma al di là di questi indubbi meriti la proposta parsonsiana appare all'Autore inadeguata, anzitutto perché tende ad esorcizzare il conflitto o negandolo del tutto o interpretandolo come disfunzione temporanea e controllabile; ma, afferma Tomeo, «il diritto non è sempre composizione di interessi, è talvolta pretesa e una pretesa significa affermare *contro* altri interessi la propria aspirazione a godere di uno spazio sociale che viene conteso ad altri soggetti».

Da ciò deriva che, per Tomeo, il diritto si presenta come «suscitatore di conflitto» o quanto meno come «tutelatore di un interesse in conflitto con altri». Inoltre Tomeo condivide integralmente le critiche mosse da Bobbio¹⁹ e che possono sostanzialmente compendiarsi nel rilievo che riducendo la funzione del diritto a quella dell'integrazione sociale non si

¹⁶ V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto*, Milano Angeli 1981 *Prefazione* pag. 9. Nuova edizione, a cura di B.M.Bilotta, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.

¹⁷ V. Tomeo, *Funzione e struttura*, in *Società Norme E Valori*, Giuffrè, Milano 1984, pag. 264 e V. Tomeo, *I problemi dell'analisi sociologica del diritto* in *Quaderni di Sociologia*, 1985 nn.4/5, pag. 240.

¹⁸ V. Tomeo, *Funzione e struttura*, cit. pag. 266.

¹⁹ N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, Milano Comunità 1977.

differenzia il diritto rispetto alle altre strutture sociali; non avrebbe, cioè, una sua funzione specifica e differenziata rispetto a tutte le altre strutture che compongono un sistema sociale, contribuendo anche queste altre all'integrazione del sistema.

Più adeguati appaiono, per Tomeo, gli sviluppi della teoria funzionalistica proposti da Friedman²⁰, specie in riferimento alle funzioni che questi assegna al diritto: allocare risorse, guidare comportamenti, organizzare il potere, e in particolare la prima (le altre due sono, in fondo, strumentali).

Allocare risorse (scarse) significa ammettere esplicitamente il conflitto; ma Friedman va oltre nell'affermare che la produzione giuridica è spesso fondata sul conflitto e che spesso le forze in conflitto intervengono, almeno parzialmente, nella produzione giuridica, non determinandola direttamente ma esercitando pretese che si riversano sulla produzione stessa.

È questa una teoria assai vicina al pensiero di Tomeo, pur se tra i due Autori rimane una sostanziale differenza per quanto attiene alla funzione generale che esercita il diritto; Friedman è e rimane un funzionalista, per quanto molto avanzato, e pertanto la concezione sistemica della società si muove, anche se in modo più attenuato e meno evidente rispetto a Parsons e ai funzionalisti di più stretta osservanza, su uno sfondo integrazionista; Tomeo è un conflittualista, molto attento e incline, però, alle proposte funzionalistiche più avanzate e più aperte ad uno scenario in cui le forze sociali e il diritto si trovano ad incontrarsi e a scontrarsi.

Potere e conflitto, dunque, per Tomeo, sono due concetti necessari all'analisi sociale quanto, se non di più, del concetto di sistema; «nelle teorie del sistema tutto ciò non è nascosto o negato, ma ricompreso e risolto nei meccanismi di autoregolazione di cui il sistema stesso è dotato. Il problema non può essere posto, tuttavia nei modi di una organizzazione complessiva che riassume in sé tutte le situazioni sociali, ma in quelli di una rappresentazione di forze in tensione» In quest'ottica è necessario individuare gli elementi costitutivi delle forze, i rapporti tra loro, la diversa collocazione dei soggetti, la distribuzione del potere e delle forze sociali in campo. Ecco, allora, la proposta di Tomeo: applicando una prospettiva conflittualistica, tentare di definire il diritto come «struttura del conflitto».

Sullo scenario sociale, afferma l'Autore, si muovono e si scontrano gruppi minoritari dominanti e gruppi numericamente maggioritari ma singolarmente subordinati e nell'insieme dominati, questi gruppi confliggono ai fini di una distribuzione del potere sociale. Ma confliggono, evidentemente, all'interno delle strutture stesse dello Stato, che quindi diventa la palestra primaria e legale dello scontro; definire il diritto come «struttura del conflitto» significa, pertanto, che «il diritto esprime e definisce il conflitto in termini istituzionali», cioè che fissa le norme procedurali che regolano il conflitto stesso. Sotto questo profilo, e solo perché ne fissa le regole procedimentali, il diritto può essere definito una «struttura».

L'ultimo problema, al riguardo, che si pone Tomeo è se il fenomeno giuridico deve riscontrarsi soltanto là dove «i conflitti si strutturano», e in altre parole, se sia possibile pervenire ad una equazione tra diritto e conflitto. L'Autore propende decisamente verso questo tipo di equazione, pur avvertendo che una teoria così strutturata può apparire più

²⁰ L.M. Friedman, *The legal system. A social science perspective*, Russel Sage Foundation, New York 1975, trad. it. Il Mulino, Bologna 1978

limitata, «ma certamente con minori presunzioni e soprattutto con maggiori capacità di chiarezza culturale»²¹.

Passando dalla teoria all'esame della prassi quotidiana, conclude Tomeo, si assiste «alla sorprendente ma assai funzionale combinazione di un legalismo o normativismo affermato a livello teorico e di un decisionismo praticato senza inibizioni, anche se in forme dimesse e non appariscenti»; in sostanza, colui che interpreta e decide non vive isolato ma è esponente di certi gruppi piuttosto che altri e che lo stesso destinatario della decisione è esso stesso in situazione analoga all'altro. È comprensibile, pertanto, che il possesso legale di un ruolo nel sistema giuridico comporta una situazione di preminenza da parte di chi materialmente lo detiene (e del suo gruppo) rispetto agli altri soggetti. Il decisionismo è, dunque, il prodotto del conflitto: «il decisore può operare, a questo punto, anche una scelta tra i principi del sistema, adottandone alcuni a scapito di altri: in sostanza può operare una scelta politica»²².

Strettamente collegata a questa tematica è l'analisi della devianza, cui Tomeo ha dedicato un cospicuo numero di lavori che lo collocano come uno dei migliori specialisti del settore. Un interesse questo dell'Autore che è direttamente connesso alla proposta di una teoria sociologica del diritto inteso come struttura del conflitto. Innanzitutto, sostiene Tomeo, scegliere una o alcune tra le diverse definizioni del termine stesso di devianza vale già di per sé a qualificare una scelta culturale; in questo senso le diverse soluzioni terminologiche proposte gli paiono inadeguate, quantomeno sospette, in quanto rinviano a presupposti teorici generali, che sono tutt'altro che pacificamente condivisi; e d'altronde rinuncia e a fornire una qualche definizione, anche solo rapportandosi al significato comune del termine, sarebbe parimenti problematico e rischia di creare fraintendimenti. Il problema è che l'uso stesso del termine devianza implica la scelta di «una certa prospettiva di analisi della società»; è, quindi, preferibile fare riferimento a un «quadro concettuale più generale, che ne costituisca ad un tempo il presupposto e il modo di applicazione»²³, ed in questo senso l'Autore riconduce la definizione di devianza a tre schemi generali, a cui si riconnettono le proposte più rappresentative fin qui formulate. Il primo è quello che ricollega la devianza all'anormalità statistica; l'altro alla violazione di regole normative; il terzo è quello che individua la natura della devianza attraverso l'attribuzione, da parte dei membri del gruppo, della qualifica di deviante ad un dato comportamento.

Tomeo indaga e discute compiutamente queste proposte.

Innanzitutto, per quanto riguarda la prima esclude che possa definirsi sociologica in quanto fa riferimento a valori statistici di qualificazione di comportamenti piuttosto che ai valori sociali che incidono sui comportamenti stessi; la seconda critica riguarda il rilievo che osservando semplicemente i comportamenti si finisce per non comprendere se questi sono delle mere scelte di convenienza e di utilità e non anche l'adesione a valori realmente condivisi; manca, cioè, un'analisi «interna» ai comportamenti.

La seconda proposta (che riconnette la devianza alla violazione di norme giuridiche) si riferisce in modo diretto alle teorie funzionalistiche e trae la sua origine in una consolidata tradizione di analisi sociologica (che si richiama in primo luogo a Durkheim) che fa

²¹ V. Tomeo, *Funzione e struttura*, cit. pag. 281.

²² *Ivi*, pag. 95.

²³ *Ivi*, pag. 99.

riferimento al concetto di anomia, ed è oggi teoria dominante. Ma mentre la spiegazione anomica della violazione di norme sfocia in una situazione transitoria e temporanea («congiunturale» la definisce Tomeo), la dottrina funzionalistica (Merton fra tutti) ne evidenzia i tratti non necessariamente congiunturali della devianza, anzi ne evidenzia il riflesso costante che assume nel sistema sociale e ne precisa ulteriormente i caratteri, più ancora che come violazione di norme l'anomia si qualifica come dissociazione fra mezzi e fini.

Ma è evidente, per Tomeo, che non siamo ancora vicini al riconoscimento pieno del concetto di devianza; pur se questa teoria rappresenta lo sforzo più concreto per il suo riconoscimento, una contraddizione di fondo ne mina, per l'Autore, l'accettazione: se il sistema sociale è un aggregato di fini e di mezzi integrati verso il quale si rivolge il consenso della maggioranza delle persone e se si ammette la possibilità di un rifiuto totale dei fini e dei mezzi del sistema è evidente che si determina un crollo del sistema sociale, e quindi l'ammissione del mutamento sociale che in queste teorie appare del tutto marginale. Altra critica assai pertinente si riferisce all'aspetto personale, individuale, dei comportamenti rispetto ai fini indicati dal sistema sociale, «gli individui reagiscono ai fini e ai mezzi istituzionalmente predisposti inserendo il proprio destino personale nel contesto del sistema, che appare come un dato esterno e preordinato»²⁴.

Ma al di là di queste critiche Tomeo riconosce alle dottrine funzionalistiche il merito di aver posto in luce gli elementi di necessità che ricollegano il comportamento deviante ai valori condivisi che stanno alla base del sistema sociale.

Il terzo orientamento (attribuzione da parte dei membri del gruppo della qualifica di deviante a un dato comportamento) rappresenta, per Tomeo, una variazione dell'ottica di valutazione della devianza in quanto viene in esame non già il comportamento del deviante bensì la reazione del gruppo di fronte a questo comportamento. Così individuato il comportamento deviante, però, viene qualificato non in quanto tale ma per i suoi risvolti processuali, ossia attraverso la reazione di coloro che lo osservano, e, in buona sostanza, la devianza finisce per confluire in un giudizio di approvazione da parte dei membri del gruppo e, quindi, ancora più a monte, è la violazione di norme l'elemento qualificante della devianza. Sotto questo profilo questa terza teoria non si sottrae del tutto al presupposto struttural-funzionalista. Ma poiché sono proprio i presupposti delle teorie del sistema ad essere posti in discussione, la loro capacità di rappresentazione del sociale ad essere messa in dubbio, l'uso del concetto di devianza diviene problematico nel momento in cui più largo ne diventa il consumo», e pertanto Tomeo preferisce seguire un'altra strada che è anche la sua proposta al riguardo.

Ponendosi in un'ottica conflittualistica, afferma Tomeo, il problema si complica ulteriormente e le possibilità d'uso del termine di devianza appaiono ovviamente assai scarse «per non dire nulle», in quanto «di fronte alle diversità degli interessi e dei gruppi, al livello delle reciproche posizioni, alla ineguaglianza delle capacità contrattuali, alle situazioni antagonistiche, è difficile che si produca uno spazio per i valori condivisi del sistema sociale prefigurato dalle dottrine struttural-funzionalistiche. Anzi le forze in tensione sono

²⁴ Ivi, pag. 120.

tali che è possibile chiedersi se anche il quadro della legittimità formale non sia da intendersi in una prospettiva conflittuale»²⁵.

Posta in questi termini l'analisi di Tomeo è fortemente conseguente all'intero sviluppo del suo pensiero: «se la capacità contrattuale dei soggetti sulla scena sociale è determinata dall'effettivo esercizio del potere dei soggetti stessi, in quanto autorità formalizzata, solo al potere va riferita l'analisi dei fenomeni sociali in generale, e in particolare di quelli connessi con processi sanzionatori».

In questo senso, afferma Tomeo, «le istituzioni del controllo agiscono in modo da confermare l'assetto di potere», e quindi la devianza «non è che il sottoprodotto di un determinato assetto; anche se, naturalmente, il deviante non è determinabile *a priori* come individuo empirico, perché nei suoi confronti giocano l'interazione soggettiva concreta e le variabili personali»²⁶.

E' una autentica «dissoluzione del concetto di devianza»²⁷ ed è al tempo stesso la proposta di Tomeo: «sarebbe assai meglio evitarne l'uso ai fini di escludere i fraintendimenti che facilmente esso può comportare». Per intendere la devianza, suggerisce Tomeo, ci si riferisca pure all'uso linguistico comune ormai largamente diffuso ma si tenga ben presente che inevitabilmente la prospettiva conflittuale toglie al termine devianza «qualunque connotazione derivante da valori condivisi e la circoscrive alla situazione concreta degli interessi e all'assetto del potere» e che l'approccio relativistico riconnette il giudizio sui comportamenti devianti alla cultura dell'osservatore.

«Su un approccio conflittualistico e relativistico a un tempo», conclude Tomeo, «sarebbe il caso di riflettere più a lungo, proprio perché alcuni segni emergenti rivelano una consapevolezza della diversità e della relatività culturale oggi più diffusa che in passato. E da posizioni anche lontane l'una dall'altra potrebbero essere ricavati i tratti di un atteggiamento rivolto ad una più seria considerazione dei conflitti e delle diversità che sono presenti nell'esperienza comune».

3. Un'eredità

Un destino per molti versi sorprendente quello di Vincenzo Tomeo, quello per cui la sua opera si è negli anni riattualizzata, pur rimanendo ferma nella forma a quel lontano 1981 in cui la sua opera principale – *Il diritto come struttura del conflitto* – ha visto la luce. Si è riattualizzata e modernizzata come se una mano invisibile l'avesse rimodellata e rimodulata rispetto al periodo in cui è stata scritta ed anche rispetto al periodo in cui l'autore è venuto inaspettatamente a mancare.

Certamente non è un destino solo di Vincenzo Tomeo quello essere sopravvissuto vivo ed attuale alla propria scomparsa, ma è un destino comune solo ai grandi ed ai grandissimi autori nei rispettivi campi nei quali si sono prodotti, cui di diritto l'Autore appartiene.

²⁵ *Ibid.* pag. 121.

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ È questo il titolo, assai significativo di un saggio di Tomeo apparso in *Sociologia del Diritto* 1979 n. 1-2.

Capacità di vaticinazione? Non lo crediamo affatto; non sono certo doti ipersensoriali quelle che fanno vivere un personaggio oltre la sua vita terrena, e che in taluni casi lo fanno rivivere in forma ancora più attuale rispetto a quanto questa vita ha lasciato; quanto piuttosto è la capacità di “leggere” il mondo che contraddistingue i più grandi, in tutti campi dell'applicazione umana, dalla letteratura, all'arte, alla musica, alla scienza in genere, ed anche in quello della sociologia, che per noi è una via di mezzo tra letteratura e scienza²⁸, e di rappresentarlo, null'altro che una capacità non comune di osservare, leggere e descrivere la realtà.

Vincenzo Tomeo queste doti e queste capacità ha dimostrato di possederle fin dal primo atto della sua vita di studioso, la sua tesi di laurea²⁹, e le ha coltivate durante tutto l'arco della sua vita produttiva che data tra gli anni 1956 e 1986, un trentennio pieno nel corso del quale ha osservato e descritto il mondo con lo stesso rigore e la medesima capacità dimostrata sin dai suoi esordi, una capacità di osservazione, di descrizione, e di interpretazione della realtà che raramente si riscontra nel nostro universo sociologico in cui l'elemento descrittivo ha quasi sempre prevalso sull'elemento interpretativo e costruttivo.

Tomeo era ben conscio di possedere questa capacità e questa caratteristica fuori del comune e di possedere una visione d'analisi ed una capacità descrittiva e letteraria di cui andava particolarmente fiero (amo ricordare che più e più volte lo stesso Tomeo ebbe a confessarmi che gli balenava sempre più spesso l'idea di abbandonare il mondo accademico, che ormai lo soddisfaceva sempre meno, per intraprendere una carriera di scrittore di libri gialli. Questo più e più volte ebbe a dirmi, ed anche in questo e per questo particolarmente lo ammiravo; consapevole anch'io che il suo percorso scientifico nell'ambito sociologico poteva dirsi in gran parte concluso con la produzione dei tre capolavori di cui abbiamo dato ricordo poco sopra.

Possiamo dirlo senza tema di smentite né senza alcuno spirito di esaltazione nei confronti del maestro, perché crediamo che sia pura e semplice verità: Tomeo è riuscito a “costruire” sociologia, non solo a descrivere sociologia.

E costruire sociologia significa creare un metodo di interpretazione della realtà, cosa che, ammettiamolo senza riserve, non è riuscita neanche a molti dei maestri ricordati nei manuali scientifici.

Tomeo con una formula incisiva e icastica ha rivoluzionato il mondo dell'interpretazione giuridica: interpretare il conflitto è sicuramente la proposta più innovativa dell'ultimo cinquantennio nel campo delle scienze sociologico-giuridiche.

Laddove per conflitto si intenda non una visione collegata alla lotta di classe e neppure una lotta del più forte contro il più debole o quella di gruppi contrapposti per l'acquisizione della gestione del potere ma si intenda, come Tomeo ci ha insegnato ad intendere, il rispetto delle regole proprio perché regole e proprio perché, comunque sono e devono essere, condivise: il conflitto diventa allora una sorta di ring ideale e legale, dove anziché le corde si muovono norme, regole e leggi e dove il destino dei “contendenti” è legato all'applicazione di queste

²⁸ Mi permetto di rinviare, al riguardo, al mio capitolo “Per una sociologia dei conflitti: una proposta” in *Elementi di Sociologia dei Conflitti*, a cura di B.M. Bilotta, *cit.*

²⁹ Quando il suo maestro, Renato Treves, ebbe ad accorgersi sin dal primo incontro intercorso con il suo giovane allievo, all'atto dell'assegnazione della tesi di laurea, delle capacità scientifiche fuori dal comune di cui il giovane Vincenzo Tomeo era dotato, come più volte ebbe a ribadirmi in conversazioni private, doti che nel tempo hanno indotto Treves a designarlo come suo successore in cattedra.

regole ed è proprio questo ambito, questo ring ideale, che l'Autore, con espressione apodittica, definisce "struttura".

In questa costruzione scientifica il diritto, quindi, non è una finalità ma è uno strumento per raggiungere un risultato, che in una visione, forse particolarmente ottimistica, ma soltanto come propensione ideale, definiva come una tendenza al riequilibrio di situazione squilibrate.

Come ho già detto in una precedente occasione, il richiamo all'apparente proceduralità delle norme, nello svolgimento del conflitto, è una delle chiavi di volta decisive nell'interpretazione globale del pensiero dell'Autore ed investe direttamente il problema dei modelli e dei processi di legittimazione: se la norma è apparentemente procedurale ma di fatto sostanziale, i termini della legittimazione alla partecipazione al conflitto diventano anch'essi di tipo sostanziale e non formale e procedurale, e questo meccanismo coinvolge a spirale l'elemento ultimo della legittimazione e dell'accettazione, e dell'uso della regola, ossia il consenso.

Il problema diventa, allora quello di definire i modelli ed i processi di legittimazione in una realtà sociale frammentaria nei valori e negli interessi; ma, avverte l'Autore, qualsiasi tentativo di interpretazione non può non tener conto di alcuni dati della situazione imprescindibili: in primo luogo la divisione della società, in secondo luogo il limite relativo ai valori, in terzo luogo il limite relativo al modello di spiegazione. Ma al di sopra di ogni altra circostanza per Tomeo bisogna considerare che tra i soggetti (gruppi o componenti sociali) si instaura un rapporto antagonistico ed inegualitario, e, in definitiva, una situazione di conflitto che l'analisi della legittimazione deve tener sempre necessariamente in conto, soprattutto perché la diversa collocazione dei soggetti non è prodotta soltanto da diversità di ruoli e di funzioni ma prevalentemente da diverse situazioni di forza e di potere in cui essi si trovano ad interagire³⁰.

Tomeo non ha avuto la ventura e la fortuna di assistere alla, certamente casuale, realizzazione di una parte consistente degli esiti delle sue teorie, la stagione giudiziaria che data dall'anno 1994 conosciuta come la stagione di *mani pulite* e che ha avuto come epicentro principale proprio Milano, proprio quella Milano che Vincenzo Tomeo meglio conosceva per averla vissuta, studiata ed analizzata a fondo nei suoi anni più giovani da un osservatorio privilegiato, quello dell'Ufficio Studi della Provincia di Milano, in cui ha profuso non pochi anni della sua sapienza intellettuale ed in cui ha avuto modo di ripercorrere a ritroso momenti elettorali e sociali proprio di questa realtà e di cui ha lasciato traccia nei suoi scritti, come ricordato poco sopra.

Quella stagione di *mani pulite* iniziava appena quattro dopo la sua dipartita e vedeva realizzarsi, almeno in parte, alcune delle sue osservazioni più acute di scienziato sociale, prima fra tutte l'esaltazione del giudice come figura e soggetto "politico", inteso nel senso cui l'Autore attribuiva quel significato positivo, e ben lontano da logiche partitiche, che è stato all'attenzione delle sue riflessioni sin dall'inizio della sua attività di studioso.

A ben guardare quella stagione di interventi giudiziari, non particolarmente lunga ma neanche particolarmente breve, ha visto la realizzazione di talune, se non proprio di tutte le considerazioni, che negli anni avevano coinvolto Tomeo, a partire da quella di una magistratura interventista che si è espressa nell'esaltazione di quella figura di giudice interprete del conflitto che egli ha sempre messo al centro della sua considerazione sociale e giuridica e che ha propugnato come l'unica risorsa riequilibratrice di situazioni sociali

³⁰ V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto*, ed. a cura di B.M. Bilotta, cit., "Saggio Introduttivo" di B.M. Bilotta, pp.16-17. La citazione si riferisce a V. Tomeo, "Il diritto come segno di potere" in *Sociologia del Diritto*, n.1/1980, pag. 34.

disequilibrata: una sorta di intervento che avrebbe potuto e dovuto realizzare tangibilmente l'iconografia tradizionale e pervasiva della magistratura rappresentata da una dea bendata che regge una bilancia i cui due piatti sono in perfetto equilibrio, che è favorito proprio dalla mano che regge i piatti.

Il giudizio che sarebbe conseguito a questa situazione di equilibrio, e di cui Tomeo, a dire il vero, non si è mai occupato, avrebbe potuto realizzare quel modello in cui situazioni inizialmente squilibrate avrebbero raggiunto una sorta di parità ideale di fronte al decisore.

Non un intervento personale del giudice, si badi bene, ma una sorta di pre-giudizio volto solo ad equilibrare situazioni squilibrate.

La stagione giudiziaria che Tomeo non ha avuto la ventura di vedere forse è stata, in parte, anche questo, quanto meno nelle intenzioni migliori di quei procuratori e di quei giudici che si sono fatti carico di porre al centro dei propri interventi la parte più debole di questo meccanismo di equilibrio: il cittadino.

Ma una precisazione s'impone, diversamente altereremmo il pensiero del maestro e questo sarebbe inaccettabile: il giudice nel suo pensiero è preliminarmente l'interprete del conflitto e interpretare il conflitto significa rendere eguali situazioni diseguali, l'intervento successivo, quello della decisione è una fase diversa e successiva rispetto all'altra.

Sia ben chiaro, la parola chiave di tutto il suo pensiero è interpretare non intervenire, su questo Tomeo è rimasto sempre estremamente categorico e inflessibile.

Afferma Tomeo³¹ che «la riscoperta di un loro ruolo tecnicamente politico per il giudice è un fatto abbastanza recente ed è in fondo connesso all'affermarsi della magistratura come uno dei protagonisti del sistema politico italiano ma la riconquista dell'indipendenza esterna ed interna da parte della magistratura e la scoperta della sua funzione politica ha posto immediatamente i giudici di fronte al problema di dare un significato al proprio ruolo di autorità che lo distinguesse rispetto a quello dei titolari di altri ruoli politici. E li ha posti drammaticamente di fronte alla contraddizione di svolgere una funzione che si appella a principi *super partes*, ma che non diversamente da altri ruoli di potere, formale o non formale, è per sua natura connessa e incardinata nel contesto di un rapporto in egualitario.

Come dunque interpretare questo ruolo? È innegabile che i giudici subiscano per primi e con maggiore intensità che per altri ruoli sociali la naturale contraddizione dei ruoli di autorità: non possono non riconoscere nelle funzioni da loro esercitate i tratti di un tipico rapporto di potere. Essi, cioè, sono soggetti di un rapporto in egualitario e asimmetrico in cui la funzione da loro svolta è quella di costringere o condizionare gli altri, e nel medesimo tempo alcuni tratti del loro ruolo si richiamano a principi *super partes* di imparzialità e di rispetto dell'eguaglianza.

È assai difficile dire se la contraddizione possa essere superata o se invece rimanga latente in ogni situazione di potere istituzionalizzato. Di fronte ad una contraddizione di questo genere, non vi può essere vera soluzione, reale superamento, se non con la distruzione del ruolo o dell'assetto su cui quel ruolo è fondato. Ma poiché non si può dire ai giudici di non essere giudici, bisogna almeno ricercare nella realtà sociale qualche elemento per interpretare tale contraddizione.

Anzitutto almeno la consapevolezza del conflitto. Ma la consapevolezza del conflitto ha poco senso se non è accompagnata da un atteggiamento coerente, essere consapevoli di ciò significa considerare la situazione in cui si è collocati come una delle tante espressioni del

³¹ V. Tomeo, "Interpretare il conflitto", in *Critica Liberale*, n.144/1973, ora anche in *La Giustizia e le Giustizie*, a cura di B.M. Bilotta e A. Scerbo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, pp. 194-196.

conflitto che coinvolge tutto il sistema dei rapporti sociali. Il punto è che, mai come oggi, i giudici tendono a scoprire di essere al centro di un sistema di rapporti per loro natura inegualitari ed antagonistici dei quali sono obbligati a tener conto. Ed è poco probabile che i canoni di interpretazione che essi sono abituati ad usare siano gli strumenti più adatti per interpretare e capire questa situazione conflittuale. Essere interpreti della legge significa dichiarare la rispondenza di un rapporto o di una situazione concreta alla pronuncia della legge, cioè ad una statuizione a carattere generale. In tale funzione apparentemente interpretativa-dichiarativa non trova posto quella funzione riequilibratrice che è una pretesa costante e forse ingenua dell'uomo comune verso il giudice.

In realtà il giudice, come interprete della legge deve far posto al giudice come interprete del conflitto. Egli, del resto, nella sua vita quotidiana viene costantemente coinvolto, ogni procedimento a cui partecipa è, in piccolo, un esempio di interessi antagonistici e di situazioni inegualitarie, nelle quali egli è chiamato a "dare giustizia". Essere interpreti del conflitto significa, a nostro avviso, far posto a questo momento giusnaturalistico e considerare la necessità che in ogni caso in un rapporto antagonistico, le posizioni subalterne devono essere ritenute come primarie proprio perché subalterne. Se una funzione come quella del giudice è essenzialmente riequilibratrice la tendenza all'equilibrio non può che alimentarsi di una costante ricerca e rivalutazione delle posizioni subalterne.

È evidente che tutto ciò, se può condurre il giudice a comporre certi conflitti, non risolve il conflitto sociale. Ma il punto non è questo: se la funzione essenziale del giudice è quella del riequilibratore, egli può esprimerla efficacemente soltanto attraverso l'interpretazione non della legge, ma del conflitto. In tal modo egli può distinguere e caratterizzare il suo ruolo rispetto agli altri ruoli di autorità, e in particolare quelli dei funzionari esecutivi, che amministrano impersonalmente ma non imparzialmente una serie di rapporti di potere nei quali alcuni sono sudditi ed altri cittadini del sistema politico. In questo senso il richiamo ai principi *super partes* può avere significato; se il giudice può essere un ruolo di autorità con tratti diversi dagli altri, può esserlo soltanto a questa condizione».

Un'eredità difficile questa ma certamente più che un'eredità un lascito di grandissimo valore scientifico ed umano